

REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), dall'altro, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, nell'attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha concluso con tali paesi accordi interinali ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ sul commercio e delle misure di accompagnamento, che sono stati ugualmente firmati il 16 dicembre 1991 e messi in applicazione il 1º marzo 1992;

considerando che gli articoli 3 e 14 degli accordi interinali prevedono che taluni prodotti originari dei paesi di cui sopra possano beneficiare, all'atto della loro importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli; che, in applicazione delle disposizioni allegate a tali accordi interinali, i volumi dei contingenti e dei massimali tariffari concessi al momento della firma degli accordi europei devono essere aumentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti accordi interinali, di una percentuale specifica a seconda del paese e della categoria di prodotti considerati;

considerando che gli articoli 13 ed i protocolli n. 3 degli accordi interinali prevedono, da una parte, per quanto riguarda le importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato II del trattato, la fissazione di elementi mobili ridotti alle condizioni previste da ciascuno di detti protocolli degli accordi in questione, nei limiti dei contingenti fissati o stabiliti conformemente ai suddetti protocolli; che tali protocolli prevedono aumenti

annui dei volumi contingentati nel corso dei primi cinque anni di applicazione;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno raggruppare i prodotti che beneficiano di massimali e di contingenti tariffari di cui agli allegati I e II del presente regolamento, a seconda che si tratti di prodotti industriali o di prodotti agricoli, precisando, per ciascun prodotto, il volume dei contingenti o dei massimali nonché i dazi doganali applicabili; che è opportuno raggruppare negli allegati III, IV e V e alle condizioni previste da questi, i prodotti agricoli trasformati che beneficiano di una riduzione dell'elemento mobile originari rispettivamente dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex RFCS;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I, II, III, IV e V del presente regolamento; che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso a tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa; che nulla osta a che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che per i prodotti di cui agli allegati I e II soggetti a massimali tariffari si può esercitare una sorveglianza comunitaria avvalendosi di un sistema di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione, particolarmente rapida, tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, segnatamente,

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.